

D.M. n. DCF



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020 recante *“misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

INFORMATE le OO. SS.;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento n. decreti Capo CNVVF 107 del 25.05.2020 che modifica il decreto del Capo Dipartimento n. decreti Capo CNVVF 23 del 21.1.2019;

RAVVISATA la necessità di modificare il Decreto DCFORM n. 230 del 09.12.2019 con cui sono stati definiti il programma didattico e le modalità di svolgimento dell' 87° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco, a seguito dei vincoli imposti dall'emergenza Covid-19;

DECRETA

Art. 1.

Modificazioni agli artt. 1, 3 e 5 del Decreto DCFORM del 9 Dicembre 2019, n. 230

1. La durata dell' 87° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco, di cui al comma 1 dell'art.1 del decreto DCFORM 230 del 9.12.2019, è rimodulato in effettivi 9 mesi con inizio il 7 Ottobre 2019, di cui 8 di formazione teorico pratica e uno di applicazione pratica.
2. Il programma didattico del periodo di formazione teorico-pratica, di cui al comma 1 dell'art.3 del decreto DCFORM 230 del 9.12.2019, si articola in moduli didattici teorici, moduli teorico-pratici intensivi e in moduli di pratica professionale.
3. Alcuni contenuti didattici potranno essere erogati in modalità a distanza
4. L'attività di formazione teorico pratica nella terza fase, di cui al comma 3 punto c dell'art. 1 del decreto DCFORM 230 del 9.12.2019 , è stata rimodulata con la seguente modalità:
 - Dal 2 gennaio 2020 al 28 marzo 2020: svolgimento delle attività didattiche previste presso le Scuole Centrali Antincendi e la Scuola di Formazione Operativa.
 - Dal 3 marzo 2020 differimento dell'attività didattica.
 - Dal 16 marzo al 4 giugno: svolgimento dell'attività didattica in modalità a distanza.
5. Nel conteggio dei giorni di assenza, di cui all'art. 5 comma 1 punti e), f) e g) del decreto DCFORM 230 del 9.12.2019, sono esclusi i periodi di assenza comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

6. Le prove di verifica periodiche a carattere diagnostico-sommativo di cui all'art.7 del decreto DCFORM 230 del 9.12.2019 vengono modificate secondo quanto stabilito dal seguente art.2.
7. L'esame finale di cui all'art.8 del decreto DCFORM 230 del 9.12.2019 si svolge secondo le modalità riportate nel seguente art.3
8. La formulazione della graduatoria di fine corso, di cui all'art.9 del decreto DCFORM 230 del 9.12.2019, viene prodotta con i criteri stabiliti nel seguente art.4

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 7 del Decreto DCFORM del 9 Dicembre 2019, n. 230

1. Le prove di verifica periodiche di cui all'art. 7 comma 1 del decreto DCFORM 230 del 9.12.2019, finalizzate alla valutazione continua dei risultati dell'apprendimento, sono relative a moduli teorici, moduli teorico-pratici intensivi, moduli pratici di addestramento professionale.
2. Il risultato complessivo conseguito da ciascun allievo in occasione delle verifiche periodiche concorre fino ad un massimo di 50/100 alla determinazione del voto complessivo finale, come esplicitato nel successivo art. 4 comma 1.
3. Le prove di verifica relative alle materie teoriche di cui all'art. 7 comma 3 del decreto DCFORM 230 del 9.12.2019 sono le seguenti:
 - *Chimica*
 - *Sostanze pericolose*
 - *Sostanze estinguenti*
 - *Attrezzature di intervento (parte teorica)*
 - *Formazione del Lavoratore ai sensi del Dlgs. 81/08 e D.P.I.*
 - *Idraulica*
 - *Procedure operative standard*

La valutazione (V_{teorici}), per ciascuna prova, viene espressa in centesimi con arrotondamento alla seconda cifra decimale. La prova si intende superata con un giudizio di sufficienza se viene conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100

La valutazione relativa ai moduli teorici, che concorre fino ad un massimo di 10/100 alla composizione del voto complessivo di fine corso, è data dalla media dei risultati ottenuti nelle singole verifiche periodiche previste dal programma.

4. Le prove di verifica relative alle materie teorico-pratiche intensive di cui all'art. 7 comma 4 del decreto DCFORM 230 del 9.12.2019 sono le seguenti:
 - *Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali*
 - *Tecniche di Primo Soccorso Sanitario*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

5. Le prove di verifica relative ai moduli pratici di addestramento professionale di cui all'art. 7 comma 5 del decreto DCFORM 230 del 9.12.2019 sono le seguenti:
- *Attrezzature di Intervento (pratica)*
 - *Scala aerea*
 - *Scala a ganci*
 - *Cordami e nodi*
6. La valutazione relativa ai moduli teorico-pratici intensivi di ($V_{pratici}$) cui al comma 4 ed ai moduli pratici/addestrativi di cui al comma 5 del presente articolo concorre fino ad un massimo di 40/100 alla determinazione del voto complessivo finale ed è così composta:
- a) fino a 15/100, dalla media delle valutazioni delle prove relative alle attrezzature di intervento (Estintori, Motopompe, Motoseghe, Mototroncatrici, Gruppo pneumatico di sollevamento, Lancia termica).
 - b) fino a 15/100, dalla media delle valutazioni ottenute nei moduli di Tecniche specifiche (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario) I modulo SAF Basico (ex Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali I livello fase A)
 - c) fino a 10/100, dalla media delle valutazioni ottenute nei moduli di addestramento professionale (Scala aerea, Scala a ganci, Cordami e nodi).

La valutazione, per ciascuna delle prove finali relative ai suddetti moduli, viene espressa in centesimi, ovvero in altra base successivamente trasformata in base centesimale mediante opportuni fattori di conversione. Le medie delle valutazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono elaborate senza arrotondamenti.

A seconda delle prove, il giudizio di sufficienza corrisponde a valori numerici diversi; inoltre tale giudizio può coincidere con il punteggio della singola prova (se costituita da un'unica fase), oppure può essere il risultato della combinazione dei punteggi conseguiti dall'allievo nelle varie fasi in cui la prova è articolata. Più precisamente:

- Per ciascuna delle prove pratiche relative ai moduli "Scala aerea", "Scala a ganci", "Estintori", "Motopompa", "Motosega", "Mototroncatrice", "Gruppo pneumatico di sollevamento", "Lancia termica", la sufficienza viene conseguita con un punteggio maggiore o uguale a 60/100.
- Per la prova pratica relativa al modulo "Cordami e nodi", la valutazione dipende dal punteggio conseguito dall'allievo in ciascuna delle tre fasi in cui si articola la prova stessa (esecuzione di un "nodo di ancoraggio", esecuzione di un "nodo di giunzione", esecuzione di un "nodo di salvataggio", estratti a sorte dall'allievo fra quelli previsti dal programma del modulo).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

La sufficienza si ottiene conseguendo, in ciascuna fase della prova, un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

Una valutazione insufficiente, in una qualsiasi delle fasi costituenti la prova, determina, per l'allievo, l'interruzione della verifica periodica ed il non superamento della stessa. In tal caso, l'allievo dovrà recuperare l'intera prova pratica (tre fasi di valutazione).

Qualora l'allievo abbia raggiunto la sufficienza in tutte le tre fasi costituenti la prova, il punteggio complessivo è composto dalla somma ponderata dei punteggi parziali, secondo la seguente formula:

$$V_{\text{cordami e nodi}} = V_{N. \text{ ancoraggio}} * 0,3 + V_{N. \text{ giunzione}} * 0,2 + V_{N. \text{ salvataggio}} * 0,5$$

- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo "Tecniche di Primo Soccorso Sanitario", la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico, manovra pratica BLSD, manovra pratica SVT); le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
 - a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 45 su 60;
 - b) prima manovra pratica (BLSD): punteggio maggiore o uguale a 75/100;
 - c) seconda manovra pratica (SVT): punteggio maggiore o uguale a 75/100.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superate.

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre fasi.

- Per la prova teorico-pratica relativa al I modulo SAF Basico (ex Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali I livello – fase A), la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico, manovre pratiche su prima e seconda postazione). Le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
 - a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 28 su 35;
 - b) manovra pratica – prima postazione : punteggio maggiore o uguale a 42/69, con massimo uno zero per ogni sottomanovra e/o massimo 4 zeri complessivamente;
 - c) manovra pratica – seconda postazione : punteggio maggiore o uguale a 20/33, con massimo uno zero per ogni sottomanovra e/o massimo 2 zeri complessivamente.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superate.

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre fasi.

7. L'allievo che in una o più verifiche periodiche abbia ottenuto un giudizio di insufficienza, ha la possibilità di recuperarla ripetendo la prova una sola volta prima dell'esame finale; qualora anche nella prova di recupero l'allievo ottenga una valutazione insufficiente, sarà



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

sottoposto ad ulteriore prova di accertamento specifico in sede di esame finale, con le condizioni specificate al successivo comma 8 del presente articolo.

8. Il corsista per il quale la Commissione d'esame finale esprima almeno una valutazione insufficiente nelle prove di accertamento specifico di cui al precedente comma 7, verrà dimesso dal corso come disposto dall'art.5, comma 1, lettera a) del decreto DCFORM 230 del 9.12.2019.
9. Durante la fase formativa del corso, in funzione delle esigenze didattiche ed organizzative, saranno individuati dei periodi destinati al recupero delle verifiche periodiche di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 la cui durata complessiva sarà non inferiore ad una settimana.
10. Il recupero delle verifiche per gli allievi risultati a vario titolo assenti in una o più prove di verifica periodiche verrà effettuato prima dello svolgimento dell'esame finale, sulla base delle disposizioni della Direzione del Corso.

L'allievo vigile del fuoco che abbia effettuato un numero di assenze superiore al 20% dei periodi programmati in uno o più dei seguenti moduli intensivi: "SAF", "TPSS", o che non abbia superato l'esame di fine modulo viene ammesso al periodo di recupero. Al termine del recupero sosterrà gli esami che saranno effettuati prima dell'esame finale

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 8 del Decreto DCFORM del 9 Dicembre 2019, n. 230

1. L'esame finale consiste in un questionario a risposta multipla e verte sugli argomenti oggetto del corso. La valutazione ($V_{scritto}$) viene espressa in centesimi, e la prova si intende superata con un giudizio di sufficienza se viene conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100.
2. Il risultato complessivo conseguito da ciascun allievo in occasione dell'esame finale, elaborato senza arrotondamenti, concorre fino ad un massimo di 50/100 alla determinazione del voto complessivo finale.
3. L'allievo può ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 9 del Decreto d DCFORM del 9 Dicembre 2019, n. 230

1. Il voto complessivo conseguito da ciascun allievo al termine del corso è espresso in centesimi con arrotondamento alla terza cifra decimale ed è ottenuto secondo la seguente formula:

$$V_{\text{fine corso}} = [V_{\text{teorici}} * (10/100) + V_{\text{pratici}} * (40/100)]_{\text{prove periodiche}} + [V_{\text{scritto}} * (50/100)]_{\text{esame finale}}$$



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- Pertanto il voto di fine corso viene determinato, fino a 50/100, dall'esito delle verifiche periodiche e, per i restanti 50/100, dall'esito della prova di esame finale.
2. Relativamente ai punteggi ottenuti dall'allievo nelle verifiche periodiche, la valutazione di sufficienza conseguita in una prova di recupero annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60; analogamente, la valutazione di sufficienza conseguita nella prova di accertamento specifico in sede di esame finale, prevista all'art. 7 comma 8 annulla e sostituisce le precedenti valutazioni di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,36.
 3. Relativamente al punteggio ottenuto dall'allievo nella prova di esame finale, la valutazione di sufficienza conseguita a seguito della ripetizione della prova, di cui all'art. 8, comma 7 del decreto DCFORM 230 del 9.12.2019, annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60.
 4. Il voto complessivo di fine corso è utile ai fini della determinazione della graduatoria di fine corso ed è trasmesso dal Direttore Centrale per la Formazione alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

II DIRETTORE CENTRALE VICARIO